

## PATRIMONIO E TRUST

### **Proroga moratoria mutui fino al 30 giugno 2021 alla luce dei recenti chiarimenti dell'E.B.A.**

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

## L'ATTIVITÀ DI RATING ADVISORY

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le prime misure adottate a marzo dello scorso anno a livello nazionale per mitigare il **rischio di liquidità** conseguente agli **interventi emergenziali per fronteggiare l'epidemia da Covid-19** vi sono state quelle previste dal **Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)**, le quali hanno consentito alle Pmi, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con esposizioni debitorie “*in bonis*” verso il sistema bancario e che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità, di poter **beneficiare della sospensione del pagamento dei rimborsi rateali** degli affidamenti in essere nonché della **sospensione della revoca delle aperture di credito in conto corrente e dello smobilizzo crediti**, come pure di poter usufruire della **proroga della scadenza dei prestiti non rateali**.

Dapprima con il **Decreto agosto** (cfr. [articolo 65 D.L. 104/2020](#)) e successivamente con la **Legge di Bilancio 2021** ([articolo 1, comma 248, L. 178/2020](#)), la moratoria *ex lege* ha subito **due proroghe** visto soprattutto l’aggravarsi delle circostanze eccezionali.

Per le stesse ragioni, a fronte della seconda ondata pandemica, l’E.B.A. (*European Banking Authority*) ha **riattivato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente gli affidamenti “*in bonis*” oggetto di moratoria *ex lege***, al verificarsi di determinati presupposti, come **crediti in “default”** (si legga, sul punto, il precedente contributo [“Default: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021”](#)) nonché come **misure di moratoria concesse ad imprese in difficoltà finanziaria**, quindi come esposizioni “***bonis con concessione***” (*rectius “forbearance measures”*), con conseguenti maggiori rettifiche su crediti nel conto economico delle banche affidanti, quindi con potenziali conseguenze negative sull’erogazione del credito da parte del sistema bancario stesso.

Ma è opportuno evidenziare che **l’impresa e il lavoratore autonomo devono tenere di buon conto l’impatto finanziario di una sospensione**, alla quale gioco forza consegue un **incremento**

**dell'ammontare delle rate da pagare una volta terminato il periodo di moratoria.** Mentre la possibilità di “anestetizzare” le revoche degli affidamenti può risultare **determinante** in questo periodo, soprattutto quando ad essere interessata è un’impresa seriamente danneggiata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che quindi ha bisogno di sostegno finanziario.

Un **sostegno finanziario** che, nello specifico, il **Decreto Cura Italia all’articolo 56, comma 2** traduce anzitutto in **limitazioni al diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca**, originariamente fino al **30 settembre 2020**, poi fino al **31 gennaio 2021** secondo quanto disposto dall’**articolo 65, comma 1, D.L. 104/2020** (fino al 31 marzo 2021 per le imprese operanti nel settore turistico, ai sensi dell’**articolo 77 D.L. 104/2020**) ed infine fino al **30 giugno 2021** grazie all’**articolo 1, comma 248 della Legge di Bilancio 2021**.

Altra misura di sostegno finanziario disciplinata dall’**articolo 56, comma 2, lettera b)** del decreto in commento consiste nella **proroga della scadenza fino al 30 giugno 2021** (rispetto alla precedente scadenza del 31 gennaio e 31 marzo per le imprese turistiche, ai sensi del **Decreto “Agosto”**) dei **fidi di cassa a scadenza**, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti *bullet* con scadenza prima della medesima data.

Altresì, con la **lettera c) del medesimo comma 2** si è introdotta la **possibilità per il debitore di chiedere all’ente affidante la sospensione del pagamento in linea capitale e interessi** (oppure, su richiesta del debitore, soltanto per la quota capitale) delle **rate dei finanziamenti** (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei **canoni di leasing fino al 30 giugno 2021** (scadenza anch’essa conseguente alla proroga operata dalla Legge di Bilancio 2021).

Dette proroghe, tanto quella prevista dal **Decreto Agosto**, quanto quella contenuta nella **Legge di Bilancio** menzionata, operano **“automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria”** che **doveva essere comunicata all’ente affidante entro lo scorso 31 gennaio 2021**, in luogo del precedente 30 settembre 2020 previsto dall’**articolo 65, comma 2, D.L. 104/2020**. Per le sole **imprese operanti nel settore turistico**, invece, vi è ancora tempo, in quanto per esse il termine previsto è quello del **31 marzo 2021** (cfr. **articolo 1, comma 249, L. 178/2020**).

Infine, risulta opportuno ricordare che **con le predette sospensioni la misura degli interessi applicati non può essere incrementata dalla banca**, in ragione del fatto che la moratoria in commento deve essere concessa **“secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”** (cfr. **articolo 56, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020**).

Chiaramente, le parti sono costituite dalla banca affidante e dalle microimprese e piccole e medie imprese così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**, che abbiano **autocertificato dinnanzi all’ente affidante la propria temporanea carenza di liquidità** conseguente alla diffusione dell’epidemia da “Covid-19” e che, alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”), non siano classificate da parte della banca affidante tra i crediti

deteriorati (cfr. [articolo 56, comma 4, D.L. 18/2020](#)).

Tra i beneficiari delle misure *ex articolo 56 D.L. 18/2020* vi rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come chiarito anche dal Mef nel proprio **sito internet ufficiale**.

### Gli orientamenti dell'E.B.A.

Ai fini segnaletici, **la banca affidante deve tenere in considerazione che l'E.B.A.**, nell'aggiornare lo scorso 2 dicembre le “*Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative sui rimborси dei prestiti applicate alla luce della crisi da Covid-19*” (EBA/GL/2020/02) che sono state pubblicate il **2 aprile 2020** e sono state oggetto di un **primo aggiornamento in data 25 giugno 2020**, ha **esteso al 31 marzo 2021** dette linee guida la cui applicazione scadeva il **30 settembre**, consentendo di conseguenza alle banche affidanti di continuare a **non considerare le sospensioni dei pagamenti ex articolo 65 del Decreto Cura Italia come moratorie individuali alle quali applicare le nuove regole sul “Default” in vigore dal 1° gennaio 2021**, nonché permettendo di non classificare le stesse come “*forbearance measures*”, secondo la definizione fornita dall'E.B.A. (Cfr. European Banking Authority, “*EBA Final draft Implementing Technical Standards*”, 27 luglio 2014).

Nello specifico, nel primo caso si fa riferimento al fatto che con dette Linee guida si è permesso alle banche di **concedere sospensioni dei pagamenti ai clienti** evitando eventuali casi di classificazione automatica come crediti in “*default*”.

Nel secondo caso, d'altra parte, si intende che le misure di moratoria *ex lege* concesse a imprese “in bonis” in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria in corso **non devono essere classificate dalle banche tra le esposizioni “con concessione”, rectius “Performing forborne”** (attributo non segnalato in Centrale dei Rischi ma utile ai fini del monitoraggio da parte della banca). **Diversamente**, il debitore **solo dopo 24 mesi dalla concessione in questione**, in assenza di morosità e senza ulteriori misure di concessione accordate, potrebbe **uscire dal periodo di monitoraggio della banca di 24 mesi**, durante il quale egli deve essere regolare nei pagamenti per poter **non rientrare più tra le esposizioni con l'attributo “Forborne”** nel *banking book*, dunque tra quelle esposizioni rispetto alle quali la banca, in ragione di quanto prevede il principio contabile Ifrs 9 per i crediti classificati nel c.d. “*stage 2*”, deve effettuare un maggiore accantonamento a copertura delle perdite attese.

Però, tra le condizioni per non esserci l'attributo “*Forborne*” e per poter beneficiare della flessibilità nell'applicazione delle regole in materia di “*default*” da parte delle banche, oltre al fatto che la moratoria deve essere **concessa entro il 31 marzo 2021**, essa **non deve superare i 9 mesi di concessione** (cfr. capitolo 4, paragrafo 10-bis, “*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan payments applied in the light of the covid-19 crisis*”) e la banca affidante deve poter **dimostrare di avere un solido processo** per effettuare una “*valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa*” (cfr. ABI, Circolare del 4 dicembre 2020 prot. UCR/002533).

Il limite dei 9 mesi, però, si applica solo alle **moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020**. Quindi, come indicato in un esempio riportato nelle Linee guida citate, se una moratoria è stata concessa il **1° maggio 2020** (quindi prima del 30 settembre 2020) **fino al 31 maggio 2021** (13 mesi), il trattamento di favore dell'E.B.A. si applica a tutto il periodo.

A tal proposito, l'E.B.A., nell'aggiornare il **29 gennaio 2021** il proprio **rapporto sull'implementazione del quadro regolamentare in tempo di Covid-19** (*E.B.A. Report on the implementation of selected covid-19 policies*, EBA/REP/2021/02), ha ulteriormente chiarito nella nuova F.A.Q. numero 27 che, qualora ci fosse stata una **sospensione dei pagamenti accordata prima del 30 settembre 2020** per un periodo inferiore a 9 mesi, per esempio tra il 1° maggio ed il 31 ottobre (6 mesi), **il trattamento di favore previsto dall'E.B.A. può essere richiesto in occasione di un'ulteriore moratoria ma solo per ulteriori 3 mesi**. In tal caso, quindi, se viene accordata dalla banca una **seconda moratoria sul predetto affidamento dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**, “*qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi è trattata come una misura di moratoria individuale* (e si applicano pertanto le regole generali in materia di definizione di default, forbearance e ristrutturazione onerosa)” (cfr. ABI, Circolare del 1° febbraio 2021 prot. UCR/USD/00158).

Infine, sempre in tema di 9 mesi, lo stesso rapporto dell'E.B.A., in risposta alla F.A.Q. numero 28, chiarisce che **il conteggio degli stessi deve tenere conto dei giorni di arretrato di pagamento**. L'esempio che la F.A.Q. in questione riporta vede una **moratoria di un affidamento**, con un arretrato di 30 giorni, concessa dal 1° gennaio e per 9 mesi. La conformità ai requisiti richiesti dall'E.B.A. in tal caso prevede che il pagamento non sia posticipato oltre il 31 agosto 2021.